


A.R.I.

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI



**REGOLAMENTO INTERNO
DELLA SEZIONE DI**

**M A N Z A N O
3302**

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Costituzione e scopi
- Art. 2 - Competenza
- Art. 3 - Patrimonio

SOCI

- Art. 4 - Ammissione e quote
- Art. 5 - Diritti dei Soci
- Art. 6 - Recesso

ORDINAMENTO

TITOLO I - ORGANI DELLA SEZIONE

- Art. 7 - Organi

CAPO I - ASSEMBLEA DEI SOCI

- Art. 8 - Composizione
- Art. 9 - Assemblea Ordinaria
- Art.10 - Assemblea Straordinaria
- Art.11 - Formalita' per la convocazione
- Art.12 - Competenza dell' Assemblea Ordinaria

CAPO II - CONSIGLIO DIRETTIVO

- Art.13 - Composizione
- Art.14 - Elezione
- Art.15 - Convocazione
- Art.16 - Poteri
- Art.17 - Validita' delle adunanze
- Art.18 - Assenza e vacanza dei Consiglieri

CAPO III - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI

- Art.19 - Libri delle adunanze e delle deliberazioni
- Art.20 - Libro giornale e libro inventario
- Art.21 - Libri facoltativi

CAPO IV - COLLEGIO SINDACALE

- Art.22 - Omissis
- Art.23 - Omissis
- Art.24 - Omissis
- Art.25 - Gratuita' delle cariche sociali

CAPO V - VOTAZIONI E DELIBERE

- Art.26 - Votazioni e delibere
- Art.27 - Votazioni per Referendum ed in Assemblea
- Art.28 - Chiusura delle votazioni
- Art.29 - Sorveglianza e scrutinio
- Art.30 - percentuale votanti e votazioni
- Art.31 - Organi dell' Assemblea
- Art.32 - Verbale di Assemblea
- Art.33 - Obblighi del Presidente

TITOLO II - RAPPRESENTANZA E FIRMA

- Art.34 - Presidente
- Art.35 - Segretario - Cassiere

DISPOSIZIONI FINALI

- Art.36 - Efficacia obbligatoria
- Art.37 - Sanzioni disciplinari
- Art.38 - Scioglimento della Sezione

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 COSTITUZIONE E SCOPI

La sezione ARI di Manzano fu costituita nell'anno 1963. In base agli articoli 50 e 52 dello Statuto Sociale approvato con D.P.R. 24 novembre 1977, n.1105 e conformemente a quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto e del Regolamento del Comitato Regionale ha lo scopo di cooperare con la Sede Centrale ed il Comitato Regionale per il maggior sviluppo dell'Associazione e per il miglior conseguimento degli scopi di cui all'Art. 3 dello Statuto Sociale.

Art. 2 COMPETENZE

Ai fini dei contatti con le Autorita' e per le attivita' varie, la Sezione ARI costituita nel capoluogo di provincia ha competenza territoriale provinciale, esclusi i Comuni dove sono gia' costituite altre Sezioni e salvo diversi accordi.

Art. 3 PATRIMONIO

Il patrimonio della Sezione e' costituito:

- a) dalla biblioteca;
- b) da donazioni, lasciti e versamenti straordinari eventualmente effettuati da Soci o da terzi (siano questi ultimi persone fisiche o giuridiche);
- c) da materiale, apparecchiature radioelettriche e strumentazioni varie;
- d) da beni mobili, arredi e cancelleria;
- e) da tutto cio' che non previsto espressamente alle lettere c) e d), risulta dal Libro Inventario;

Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale possono essere destinate dall' Assemblea Ordinaria alla costituzione o all' accrescimento di un fondo di riserva.

Art. 4 AMMISSIONE E QUOTA

Per ottenere l'ammissione a Socio devono essere esperite le formalita' di cui all'Art. 9 dello statuto ARI. La domanda deve essere accompagnata dal versamento alla Segreteria Generale della quota sociale annualmente fissata e resa nota entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il versamento della quota sociale annua deve essere effettuato entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente. A partire da tale data e fino alla data dell'avvenuto pagamento, al Socio non in regola saranno sospesi tutti i diritti e servizi sociali, cosi' come previsto dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.

I Soci Juniores sono tenuti al pagamento di meta' della quota associativa stabilita per i Soci Effettivi; i Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.

Art. 5 DIRITTI DEI SOCI

I Soci della Sezione ARI, in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto:

- a) a prendere parte alle votazioni, sia nelle Assemblee di Sezione che nel Referendum (solo Soci Effettivi);
- b) a ricevere le eventuali pubblicazioni di Sezione;
- c) a servirsi della biblioteca di Sezione secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo di sezione;
- d) ad usufruire del servizio QSL nei modi stabiliti dal Consiglio direttivo dell' ARI;
- e) ad utilizzare il materiale, le apparecchiature radioelettriche e le strumentazioni varie di proprieta' della Sezione secondo le disposizioni e con le modalita' stabilite dal Consiglio direttivo di Sezione;

f) di proporre reclamo, attraverso il Consiglio Direttivo di Sezione, contro l' ammissione di un nuovo Socio o contro la permanenza nell' Associazione di una persona che ritenga priva dei requisiti necessari o compia atti incompatibili con i fini perseguiti dall' ARI.

Art. 5 Bis GRATUITA' DELLE CARICHE

I soci della sezione debbono svolgere le attività e le prestazioni concorate, fornendole a titolo personale, volontario e gratuito, salvo il diritto al rimborso, delle spese sostenute entro i limiti stabiliti dall'Associazione stessa.

Art. 6 RECESSO ED ESCLUSIONE

Il recesso e l' esclusione del socio avvengono ai sensi dell' Art. 12 lettera a) e b) dello Statuto ARI e comportano automaticamente il recesso e l' esclusione anche dalla Sezione ARI di appartenenza.

ORDINAMENTO

TITOLO I - ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 7 ORGANI

Sono organi della Sezione:

- a) l' Assemblea della Sezione;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) omissis

CAPO I - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8 COMPOSIZIONE

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.

Sono composte da tutti i Soci ARI iscritti alla sezione in regola con il pagamento della quota associativa annua e che abbiano il godimento di tutti i diritti di cui al precedente Art. 5.

Art. 9 ASSEMBLEA ORDINARIA

L' Assemblea Ordinaria e' convocata una volta all'anno e normalmente entro il 30 aprile, ma non oltre il 30 giugno.

Art. 10 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L' Assemblea Straordinaria e' convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno un terzo dei Soci Effettivi iscritti alla Sezione ed in regola con il pagamento delle quote associative ed in pieno godimento di tutti i diritti di cui all' Art. 5. In tal caso il Consiglio Direttivo deve provvedere alla spedizione delle convocazioni entro e non oltre un mese dalla richiesta.

Art. 11 FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo stabilisce di volta in volta il giorno, l'ora ed il luogo dell' Assemblea Ordinaria o Straordinaria, nonché il relativo Ordine del Giorno. Provvede altresì a rendere note tali indicazioni ai Soci mediante lettera di convocazione da inviarsi per posta, a mezzo di lettera semplice, almeno 15 giorni prima della data dell' Assemblea stessa.

Art. 12 COMPETENZA DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA

All' Assemblea Ordinaria dei Soci devono essere sottoposti:

- a) la relazione del Consiglio Direttivo sull' andamento economico e sul funzionamento della sezione;
- b) il bilancio consuntivo dell' esercizio finanziario decorso ed il bilancio preventivo dell' esercizio finanziario dell' anno corrente. Agli effetti contabili l' esercizio finanziario inizierà il primo gennaio e terminerà il trentuno di dicembre. Dai bilanci deve risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della Sezione;
- c) omissis
- d) gli argomenti eventualmente proposti da Consiglio direttivo;

L' Assemblea nomina tra i Soci il rappresentante di Sezione che affiancherà il Presidente in seno al Comitato Regionale.

CAPO II - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13 COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri effettivi eletti per Referendum segreto, personale e diretto fra i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota sociale ed aventi il godimento di tutti i diritti sociali.

Il Consiglio Direttivo a sua volta elegge fra i suoi componenti:

- a) il Presidente;
- b) omissis
- c) un Segretario - Cassiere;

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti. La carica deve coincidere con quella del Comitato Regionale.

Art. 13 Bis PRESIDENTE ONORARIO

L' Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo, accompagnata da una esplicita relazione, può deliberare la nomina di un Presidente Onorario per particolari meriti acquisiti nel campo tecnico od associativo.

Art. 14 ELEZIONE

Per l'elezione del Consiglio Direttivo, il Collegio sindacale provvede ad inviare, a mezzo di lettera semplice, a ciascun Socio:

- a) l'elenco dei Soci che godono dei diritti sociali;
- b) la scheda di votazione;
- c) l'elenco dei candidati ove ve ne siano;
- d) una busta preindirizzata per la restituzione della scheda;

Le candidature dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo per iscritto dagli interessati entro il termine stabilito dal Consiglio direttivo stesso.

L'Assemblea Straordinaria prevede le modalità operative per le elezioni.

Art. 15 CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni 60 giorni.

La data e l'ora della convocazione, nonché l'Ordine del Giorno della riunione, devono essere rese note almeno sette giorni prima, mediante avviso scritto e mediante avviso affisso in bacheca. In casi di urgenza, il Presidente del Consiglio Direttivo può convocare telefonicamente i Consiglieri con un preavviso di almeno 24 ore. Tutti i Soci possono assistere, come uditori, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza aver diritto di parola o di voto.

Art. 16 POTERI

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per legge o per Statuto ARI non sia di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci. In particolare il Consiglio Direttivo dà parere sull'ammissione degli aspiranti Soci ARI, la cui domanda di ammissione dovrà essere affissa nella bacheca della sezione per 15 giorni per permettere ai Soci di esprimere eventuali osservazioni.

Art. 17 VALIDITA' DELLE ADUNANZE

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno tre membri; nessuna adunanza sarà tuttavia valida se non sarà presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario.

Eccezionalmente, a causa di gravi motivi, l'adunanza potrà essere presieduta dal consigliere più anziano per età. Le delibere saranno valide se prese a maggioranza dei voti (50% +1); in caso di parità prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 18 ASSENZA E VACANZA DEI CONSIGLIERI

In caso di assenza ingiustificata di un Consigliere per tre volte in un anno, il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione mediante surroga con il primo dei non eletti. Ciò fino a un massimo di due consiglieri, dopo di che si procederà ad indire nuove elezioni per il rinnovo di tutto il Consiglio Direttivo.

CAPO III - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI

Art. 19 LIBRI DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto sintetico verbale nel libro delle adunanze e delle deliberazioni. Ogni deliberazione del Consiglio Direttivo, con l'indicazione della data in cui è stata presa e dei voti favorevoli riportati, è altresì iscritta nel suddetto libro a fogli progressivamente numerati, vistati e siglati dal Consiglio Direttivo prima dell'uso. Ogni verbale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Identiche formalità si devono esperire nel libro delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea.

Copia delle delibere del Consiglio e dell'assemblea deve essere affissa all'albo della Sezione e, ove manchi la sede, portato a conoscenza dei Soci tramite circolare.

Art. 20 LIBRO GIORNALE LIBRO INVENTARIO

La Sezione deve tenere, oltre ai libri di cui sopra al precedente Art. 19:

a) libro giornale, con la registrazione cronologica delle operazioni di entrata e di uscita di denaro, con indicazione singola di ogni operazione contabile.

A giustificazione delle spese devono essere conservati gli originali dei documenti relativi (lettere, telegrammi, fatture, ricevute, note, ecc.), con l'autorizzazione al pagamento firmata dal Presidente.

b) libro inventario, nel quale devono essere riportati tutti i beni mobili ed immobili di proprieta' della Sezione. Come i libri sociali, di cui all' Art. 19, il libro giornale ed il libro inventario devono essere progressivamente numerati, vistati e siglati dal Consiglio Direttivo prima dell' uso.

Art. 21 LIBRI SOCIALI FACOLTATIVI

La Sezione ARI puo' tenere altri libri sociali quando lo ritiene opportuno per lo svolgimento delle sue attivita', con le modalita' comuni ai libri sociali obbligatori, gia' visto agli Art. 19 e 20.

CAPO IV - COLLEGIO SINDACALE

Art. 22 ELEZIONI

Omissis

Art. 23 POTERI

Omissis

Art. 24 VACANZA DEI SINDACI

Omissis

Art. 25 GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso spese incontrate per l' esecuzione di eventuali particolari incarichi, debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo. L' importo massimo rimborsabile deve essere stabilito all' atto del conferimento dell' incarico stesso.

CAPO V - VOTAZIONI E DELIBERE

Art. 26 VOTAZIONI E DELIBERE

Le votazioni avvengono in Assemblea o per Referendum.

Art. 27 VOTAZIONI PER IL REFERENDUM E IN ASSEMBLEA

Le votazioni per il Referendum sono indette dal Consiglio Direttivo o su voto dell' Assemblea dei Soci; in questo ultimo caso il Consiglio Direttivo ha l' obbligo di indire il Referendum entro trenta giorni dal voto assembleare. Il Consiglio Direttivo all' uopo trasmette a tutti i Soci, aventi il pieno godimento dei diritti sociali e in regola con il pagamento della quota sociale, apposita scheda.

a) le votazioni per il Referendum, diretto, segreto, personale, sono indette fra tutti i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota sociale al momento dell' espressione del voto, o subito prima dell' inizio delle operazioni di spoglio, ed aventi il pieno godimento dei diritti di cui all' Art. 15 per:

- 1) la nomina dei cinque membri del Consiglio Direttivo;
- 2) lo scioglimento della Sezione;

- 3) la revisione e modifica del presente regolamento;
- 4) l'adozione di qualsiasi altro provvedimento di vitale importanza per la Sezione;
- b) tutte le altre delibere non contemplate nel precedente paragrafo possono essere prese dall'Assemblea dei Soci.

Art. 28 CHIUSURA DELLE VOTAZIONI

Qualora le votazioni per Referendum avvengano a mezzo posta, a mezzo di lettera semplice, le stesse non possono chiudersi prima che siano trascorsi 25 giorni dalla data del timbro postale di spedizione dell'ultima scheda. Entro il termine fissato per le votazioni i Soci possono inviare a mezzo posta alla Sezione, la scheda con il loro voto, oppure possono provvedere direttamente alla consegna manuale della stessa nei giorni appositamente indicati dalla Sezione.

Art. 29 SORVEGLIANZA E SCRUTINIO

Per garantire la regolarità del Referendum, il Consiglio Direttivo stabilisce le modalità di compilazione della scheda, ne predispone l'invio ai Soci, controlla le operazioni di scrutinio assistito da uno o più Soci Effettivi. Di ogni Referendum deve essere redatto un verbale, firmato dal Consiglio Direttivo e dai componenti il seggio degli scrutinatori.

Art. 30 PERCENTUALE VOTANTI E VOTAZIONI

In prima convocazione l'Assemblea dei Soci, Ordinaria o Straordinaria, può deliberare quando sia presente il cinquanta per cento più uno (50% + 1) dei Soci Effettivi della Sezione intervenuti all'Assemblea di persona. La stessa percentuale (50% + 1) è richiesta per la validità delle deliberazioni.

Qualora tale percentuale non sia raggiunta, si procede alla seconda convocazione che sarà fissata per il giorno successivo. In questo caso, per la validità delle deliberazioni, è richiesta la maggioranza dei presenti e votanti.

Art. 31 ORGANI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria designa il Presidente. In essa funge da Segretario il Segretario della Sezione.

Art. 32 VERBALE DI ASSEMBLEA

Di ogni Assemblea deve essere redatto un verbale a cura del Segretario come previsto dall'Art. 19 del Regolamento. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art. 33 OBBLIGHI DEL PRESIDENTE

Il nuovo Presidente della Sezione, entro il termine massimo di 15 giorni dal risultato delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, deve darne comunicazione alla Sede centrale e al Comitato regionale, e provvedere o disporre per tutti gli adempimenti conseguenti e di rito.

TITOLO II - RAPPRESENTANZA E FIRMA

Art. 34 PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta la Sezione di fronte ai terzi ed in giudizio, sottoscrive gli atti sociali d' ordinaria amministrazione disgiuntamente dal Segretario; mantiene i contatti con gli Enti locali, ivi compresi quelli dipendenti dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Segretario sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza di quest' ultimo. Il Presidente rappresenta la Sezione in seno al Comitato Regionale insieme con il rappresentante nominato dall' Assemblea, come da Art. 12 ultimo comma del presente Regolamento.

Art. 35 SEGRETARIO - CASSIERE

Il Segretario-Cassiere e' responsabile dell' amministrazione della Sezione, provvede a tutti gli atti di corrispondenza ordinaria e li sottoscrive disgiuntamente dal Presidente. Provvede sulla base delle delibere del Consiglio Direttivo, a quanto occorre all' assemblea dei soci, alla dotazione della Sezione, esercita le funzioni di Segretario in seno all' Assemblea Ordinaria e Straordinaria e nel Consiglio Direttivo.

E' altresì responsabile della contabilità della Sezione, ne risponde al Presidente, e sottoscrive gli atti relativi. Può essere delegato alla firma disgiuntamente da quella del Presidente sul conto corrente bancario o postale.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 EFFICACIA OBBLIGATORIA

Il presente Regolamento e' obbligatorio per tutti gli iscritti: dalla data della loro iscrizione per i nuovi iscritti e dalla data di approvazione per i Soci attuali. Per quanto non espressamente previsto si fa' riferimento allo statuto ARI vigente, al Regolamento di Attuazione, al Regolamento del Comitato Regionale. del presente Regolamento dovrà esserne data copia a tutti i Soci, nonché a tutti i nuovi iscritti.

Art. 37 SANZIONI DISCIPLINARI

I Soci morosi per un periodo di due anni e coloro che si rendono imputabili di gravi colpe verso la Sezione o verso l' ARI sono deferiti, con delibera del Consiglio Direttivo al Comitato Regionale che, dopo aver sentito gli interessati, ed aver accertato la fondatezza dei fatti loro contestati, può promuovere l' esclusione del socio dall' ARI presso il Consiglio Direttivo Nazionale. L' eventuale esclusione del Socio comporta la perdita di tutti i diritti sociali di cui all' Art. 5.

Art. 38 SCIoglimento DELLA SEZIONE

In caso di scioglimento della Sezione, i beni risultanti da inventario ed ogni altra voce attiva (crediti, debiti, ecc.) sono devoluti, dopo la loro liquidazione, alla See Centrale dell' ARI.

In ogni caso non si potrà mai procedere alla divisione dell' attivo fra i Soci.